



COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO  
ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO

SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN  
NAPLES

SERVIZIO SUAP

ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE

ASSESSORATO AL LAVORO, GESTIONE DELLE  
CRISI E POLITICHE DI SVILUPPO

11 DIC. 2012  
11656

**Proposta al Consiglio**

Proposta di delibera prot. n° 5 del 7 10/11 2012 /

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 920

**OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Prime misure di adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività commerciali in attuazione del D.L. n. 201/2011, del D.L. n. 1/2012 e relative leggi di conversione.**

**14 DIC. 2012**

Il giorno ....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de **MAGISTRIS**

P

**ASSESSORI:**

Tommaso **SODANO**

P

Sergio D' **ANGELO**

**ASSENTE**

Luigi **DE FALCO**

P

Antonella **DI NOCERA**

P

Anna **DONATI**

P

Marco **ESPOSITO**

P

Alberto **LUCARELLI**

**ASSENTE**

Enrico **PANINI**

**ASSENTE**

Annamaria **PALMIERI**

P

Salvatore **PALMA**

P

Giuseppina **TOMMASIELLI**

**ASSENTE**

Bernardino **TUCCILLO**

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DR. VINCENZO ROSSI

**IL PRESIDENTE**

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Commercio e alle Attività Produttive, dott. Marco Esposito e dell'Assessore al Lavoro, Gestione delle Crisi e Politiche di Sviluppo, dott. Enrico Panini

**Premesso:**

- che con la Legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1, avente ad oggetto "*Direttive regionali di distribuzione commerciale*" è stata data attuazione alla normativa nazionale sul commercio, introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- che il Consiglio Comunale con delibera n. 46 del 4.3.2001 ha approvato il Piano delle Attività Commerciali (P.A.C.);
- che con il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, sono state adottate importanti disposizioni per il rilancio economico e sociale del Paese e sono stati introdotti principi e norme di carattere innovativo, tese all'eliminazione di elementi di ostacolo al libero accesso al mercato;

**Visto:**

il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*", con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni, volte a dare attuazione ai principi comunitari di liberalizzazione delle attività economiche, mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altre barriere all'ingresso degli operatori sul mercato e al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;

la Legge 30 luglio 2010 n. 122 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica*", con la quale, oltre alle misure finanziarie, è stato riformulato interamente l'art. 19 della Legge 241/1990, sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

**Dato atto:**

- che la Regione Campania con DGR n. 816 del 26/11/2010 ha individuato i procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. "direttiva servizi" prendendo atto, tra l'altro, del superamento del parametro numerico già previsto all'art. 15 L.R. 1/2000 per le medie strutture di vendita, prevedendone, pertanto, la disapplicazione;
- che il D.L. n. 138/2011, convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" prosegue il percorso di liberalizzazione delle attività economiche;
- che l'art. 3, co.1, dispone che Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere;
- che, in particolare l'art. 3, comma 7, stabilisce il principio della libertà di impresa e di garanzia della concorrenza, affermando che "*le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva*";
- che, come chiarito con il parere dell'Antitrust pubblicato sul Bollettino n. 42 del 7 novembre 2011, l'interpretazione restrittiva richiesta dalla citata previsione deve essere condotta conformemente ai principi comunitari in materia, in modo da assicurare che gli eventuali vincoli regolatori rispondano rigorosamente ai requisiti della necessità in termini di tutela dell'interesse generale, di indispensabilità e di minima distorsione possibile;
- che il comma 9 del citato art. 3 del D.L. 138/2011 specifica che il termine "*restrizione*" comprende tra l'altro:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area

geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

**Dato atto altresì:**

- che la Giunta Regionale della Campania, nelle more dell'approvazione di una nuova legge regionale in materia di distribuzione commerciale, ha adottato le deliberazioni nn. 609 e 846/2011, contenenti la definizione degli elementi per la valutazione delle domande di aperture per le grandi strutture di vendita;
- che l'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha affermato quale "... principio generale dell'ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali";
- che l'art. 34, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha previsto che "La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;

e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;

f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta";

- che il D.L. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo per le infrastrutture e la competitività", all'art. 1, comma 1,

stabilisce, tra l'altro che "sono abrogate, dalla data di entrata in vigore di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo, nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti";

- che inoltre all'art. 1, comma 2, è altresì previsto che: "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità d'interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica...";

#### **Considerato:**

- che la normativa sopracitata è finalizzata a sancire la liberalizzazione dei vari settori economici e, per quanto rileva ai fini del presente atto, di quello del commercio, attraverso disposizioni che determinano l'effetto di superare definitivamente qualsiasi tentativo di ingerenza da parte della pubblica amministrazione nella definizione degli equilibri di mercato, facendo comunque salvo il bilanciamento di interessi rispetto ad altri principi o valori di analogo o superiore rilievo;

- che ciò non determina un'assoluta deregolamentazione del settore, bensì ne sposta i fondamenti da quelli basati sulla regolazione autoritativa degli equilibri commerciali a quella della ponderazione degli interessi in gioco con altri che, definiti come motivi imperativi di interesse pubblico e predeterminati nella loro elencazione, rappresentano l'attuale paradigma in presenza del quale si possono adottare disposizioni limitative della libera impresa;

- che, di conseguenza, il ruolo che il Comune assume, anche in una prospettiva futura, è quello di soggetto esponenziale dei vari interessi della collettività che, in ragione della sua fondamentale vocazione, valuterà e comparerà rispetto ad altri interessi ritenuti meritevoli di tutela, determinando anche il sacrificio di alcuni al fine di preservarne ulteriori di analoga o maggiore importanza;

- che occorre pertanto procedere ad effettuare una ricognizione delle disposizioni comunali in materia di commercio al fine di verificare se le stesse siano ancora coerenti con il quadro normativo di riferimento;

- che a tal riguardo, occorre evidenziare come il Comune di Napoli abbia già attuato l'adeguamento ai principi di liberalizzazione in materia di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di acconciatori, estetisti e mestieri simili, eliminando distanze minime e parametri numerici;

5

- che, pertanto, residuano solamente alcuni segmenti commerciali per i quali occorre dare attuazione ai citati principi, poiché recanti limitazioni comunque non giustificate da motivi imperativi di interesse generale così come stabiliti ai sensi delle citate disposizioni, e precisamente quelli riguardanti:
  - la vendita dei prodotti editoriali quotidiani e periodici di cui al Piano per la diffusione dei prodotti editoriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2010;
  - le medie strutture di vendita di cui al Piano delle Attività Commerciali, approvato con deliberazione di C.C. n° 46/2001;
  - le grandi strutture di vendita di cui al Piano delle Attività Commerciali, approvato con deliberazione di C.C. n° 46/2001;
- che per quanto riguarda il settore della stampa quotidiana e periodica, il Ministero per lo Sviluppo Economico, già nel 2010, ha rappresentato l'inapplicabilità di criteri di programmazione collegati alla verifica di natura economica o fondati sull'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato;
- che in ogni caso, stante il tenore delle disposizioni legislative emanate nel corso dell'ultimo anno, nonché tenendo conto della giurisprudenza prevalente formatasi in materia (da ultimo TAR Veneto, sez. III sent. 184 del 07/02/2012), non possano essere più applicati contingenti, né distanze, connessi al rilascio di nuove autorizzazioni da attivare in locali in sede fissa (negozi) sia per un punto vendita esclusivo che non esclusivo, mentre non può parimenti applicarsi per l'attivazione di tali esercizi in edicole su suolo pubblico, se non a seguito di eventuali procedure di evidenza pubblica;
- che per quanto riguarda invece le grandi strutture di vendita, pur in presenza delle direttive regionali formulate con le citate delibere di Giunta regionale, tali attività non possono essere regolamentate dall'Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;
- che le direttive regionali formulate con le citate delibere di Giunta regionale, nel prendere atto dell'abrogazione dei contingenti numerici fissati per le attività relative alle grandi strutture di vendita, stabiliscono che gli atti di programmazione devono essere basati esclusivamente su fattori programmatici di natura qualitativa, su fattori a tutela della concorrenza e del mercato, nonché su fattori a tutela dei consumatori;
- che pertanto le limitazioni potranno essere introdotte con riguardo all'ambiente, all'edilizia, all'urbanistica, alla tutela della sanità pubblica, alla tutela della pubblica sicurezza, dei lavoratori, dell'incolumità delle persone, ma non a parametri dello sviluppo delle imprese commerciali;
- che le norme di programmazione devono trovare un punto di equilibrio che coniughi la libertà di accesso al mercato con le altre norme poste a tutela degli interessi generali;
- che in questa ottica, la Regione Campania con la citata delibera n. 846 del 30/12/2011 ha approvato l'allegato C di cui all'art. 3 L.R. n. 1/2000 avente ad oggetto "*direttive regionali di distribuzione commerciale*", con il quale ha stabilito che le domande di apertura di grandi strutture di vendita dovranno essere valutate sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
  - qualità ambientale dell'intervento;
  - incidenza sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del flusso della clientela dell'insediamento commerciale;
  - impatto dell'intervento sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
  - impatto, mantenimento e trasparenza delle opportunità occupazionali;
  - qualità consumeristica dell'intervento;
  - impatto energetico dell'intervento per i nuovi edifici;
- che, con la predetta delibera, è stato comunque fatto salvo il principio per cui le domande da sottoporre all'esame della Conferenza dei Servizi sono rappresentate solamente da quelle che

GGP  
P

rientrano nelle scelte di localizzazione urbanisticamente compatibili come fissate dagli strumenti comunali di intervento per l'apparato distributivo (SIAD);

**Rilevato:**

- che a tutela della libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità, l'art. 34, comma 3, lett.a) del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011 ha abrogato *"il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area"*;
- che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2001 nella parte in cui approva lo strumento integrato del PRG per le zone di compatibilità ed il centro storico indica in giallo le aree di opportunità per la grande distribuzione ed in verde le aree di opportunità per la media distribuzione alimentare e mista;
- che tale zonizzazione determina, limitatamente alle medie strutture di vendita, ingiustificate distorsioni della concorrenza e contrasta con le citate norme in materia di libero accesso al mercato, in quanto esclude aprioristicamente la localizzazione di specifiche tipologie di attività commerciali all'interno di determinate aree del territorio cittadino;

**Rilevato altresì:**

- che, come esplicitato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 31 marzo 2011, n. 1973, *"un atto ad efficacia prolungata che si ponga in contrasto con la normativa sopravvenuta in un torno di tempo posteriore alla sua emanazione, piuttosto che essere affetto da un'illegittimità sopravvenuta, sia caratterizzato da una condizione di inefficacia sopravvenuta che impedisce allo stesso di produrre effetti ormai contrastanti con la legge e, ove si tratti di atto regolamentare, sia suscettibile di disapplicazione"*;
- che, pertanto, l'accertamento del contrasto tra la regolamentazione dettata dal Comune e la normativa comunitaria e statale sopravvenuta determina l'inapplicabilità dei criteri e dei parametri fissati dal Comune, in quanto un atto ad efficacia prolungata che si ponga in contrasto con lo *ius superveniens* è caratterizzato da una condizione di inefficacia sopravvenuta;

**Dato atto:**

- che la Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 200 del 20 luglio 2012 con la quale è stata verificata la questione posta da alcune Regioni in ordine alla legittimità dell' art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 248/2011, nell'affermare l'illegittimità della norma limitatamente al comma 3, osserva, tra l'altro, che la tecnica normativa utilizzata nella fattispecie è basata su principi e non su regole e pertanto il legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, *"... conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale"*;
- che la stessa Corte ha osservato, altresì, che *"... la liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi per il circuito economico. Una politica di "riregolazione" tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e competenze. D'altra parte, l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva – cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) – genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale"*;

*Handwritten signatures and initials.*

**L. SEGRETARIO GENERALE**

**Ritenuto:**

- che, fermo restando la necessità di “razionalizzare la regolazione” con l’adozione di un nuovo atto di pianificazione, è necessario che l’Amministrazione si assuma intanto l’onere di effettuare una ricognizione delle norme interne esistenti, reinterpretrandole alla luce di detto principio ovvero disponendone direttamente la modifica, al fine di evitare che le dinamiche economiche si svolgano in contrasto con l’utilità sociale e gli altri interessi meritevoli di tutela;
- pertanto, di dover adottare un provvedimento che, senza stravolgere l’attuale assetto normativo, reinterpreti gli strumenti comunali vigenti alla luce del citato principio di liberalizzazione, applicando il criterio dell’interpretazione restrittiva di cui al citato art. 3, comma 7 del D.L. 138/2011, ovvero determini la modifica di quelle norme che, più direttamente, sono state colpite dalla sopravvenuta inefficacia per effetto dello *ius superveniens*;
- nelle more dell’adozione del citato nuovo atto di pianificazione, di individuare un percorso normativo coerente con il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, nonché con il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012 n. 27 e con le altre norme di liberalizzazione delle attività economiche;
- pertanto, di individuare le norme del piano delle attività commerciali di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 46/2001 che, alla luce dei citati parametri interpretativi ed in coerenza con le norme regionali in materia di distribuzione commerciale (L.R. n. 1/2000), debbano essere lette sulla base del principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza ovvero vadano modificate conformemente alle predette innovazioni legislative;
- che il punto 2 e il punto 3 del dispositivo della delibera di Consiglio Comunale n. 46/2001, nella parte in cui da un lato escludono la compatibilità delle medie strutture di vendita alimentari, se non nelle aree di opportunità individuate con il colore verde nella cartografia allegata al PAC, e dall’altro determinano la compatibilità della media distribuzione non alimentare in tutte le zone del PRG, sempre che sussista la conformità urbanistica, operano una discriminazione non sostenibile alla luce delle nuove disposizioni, atteso che la compatibilità in tutte le zone del PRG contemplata per tutte le medie strutture di vendita non alimentari non può essere legittimamente esclusa per le attività parimenti commerciali, ma alimentari;
- che dalla disamina degli articoli del P.A.C., meritano un approfondimento specifico, attraverso la lettura comparata del piano commerciale con le corrispondenti norme regionali (L.R. n. 1/2000) le seguenti fattispecie:

**a) Aggiunta di settore merceologico**

art. 13 P.A.C.: “L’aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza di esercizi alimentari non sia preclusa nell’area”;

art. 9 L.R. n. 1/2000: “L’aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva”;

- che l’eccezione posta dalla norma del P.A.C. “salvo che la presenza di esercizi alimentari non sia preclusa nell’area” non contenuta nella corrispondente norma regionale, escludendo l’aggiunzione del settore merceologico nelle aree precluse alla presenza di esercizi alimentari, determina una discriminazione non sostenibile alla luce della nuova cornice normativa;
- che pertanto, l’aggiunta del settore merceologico non autorizzato è sempre ammissibile, qualora non venga effettuata una variazione della superficie di vendita complessiva, fermo restando il rispetto dei parametri di parcheggio di cui all’art. 6 P.A.C.;

b) Accorpamenti e concentrazione

<p>l'art. 10 ult. comma P.A.C.: "Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L. 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio ..."</p>	<p>Domanda di medie strutture di vendita art. 15, comma 3 L.R. n. 1/2000: "È comunque consentito il trasferimento, nonché l'ampliamento e l'apertura a seguito di accorpamento o concentrazione, della struttura di vendita di tipo M1, in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità alle norme urbanistiche vigenti"</p>
---	--

8

- che la previsione del P.A.C. "Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche", deve essere interpretato nel senso che una media struttura di vendita di tipologia M1 possa essere trasferita, ampliata o aperta a seguito di accorpamento o concentrazione in tutto il territorio comunale purché in aree astrattamente compatibili con la destinazione commerciale, fermo restando la verifica di conformità alla disciplina urbanistica vigente;

**Ritenuto altresì**

che, in questa fase, rispetto alla possibilità di prevedere specifiche limitazioni, a tutela degli interessi generali, in tema di programmazione delle medie strutture di vendita, il primo passo consista nella precipua esplicitazione dei requisiti individuati nel vigente Piano commerciale in materia di parcheggio, finalizzati a minimizzare ripercussioni ed interferenze negative con la viabilità e il traffico;

**Rilevato**

che l'art. 6 del P.A.C. testualmente recita: "... Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali... La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione";

**Ritenuto**

quindi, in funzione delle esigenze del consumatore e della tutela dell'ambiente urbano, nelle more dell'adozione del nuovo piano commerciale, di esplicitare il concetto di "diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali" di cui al citato art. 6, in considerazione della maggiore interferenza della struttura alimentare e mista rispetto a quella non alimentare con la viabilità e il traffico nel modo seguente, a seconda della tipologia dell'intervento:

- per le medie strutture alimentari e miste, nella zona rossa (zona da sottoporre a normativa di tutela), come individuata nell'allegato cartografico del P.A.C., l'area di parcheggio deve essere al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale ad una distanza non superiore a 200 ml percorribili a piedi;
- per le medie strutture alimentari e miste, nelle altre zone della città, l'area di parcheggio deve essere ad una distanza non superiore a 200 ml percorribili a piedi;
- per le medie strutture non alimentari, in tutto il territorio cittadino, la distanza tra la struttura commerciale ed il parcheggio non deve eccedere i 400 ml percorribili a piedi.

**Dato atto**

che le disposizioni del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni e ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

*[Handwritten signatures]*

**L. SEGRETARIO GENERALE**



**Dato atto altresì**

che il presente atto non comporta movimenti sia attivi che passivi del bilancio comunale e che pertanto non concorre né all'incremento, né alla riduzione delle spese di bilancio.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Direttore VIII Direzione Centrale e dal Dirigente del Servizio Commercio al Dettaglio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrivono*

IL DIRIGENTE SERVIZIO COMMERCIO,  
ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES  
Dott.ssa Valeria Paoletta

IL DIRETTORE CENTRALE NONCHÉ  
DIRIGENTE SERVIZIO SUAP

Dott.ssa Paola Sparano

**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

Proporre al Consiglio comunale:

1. di prendere atto dell'avvenuta liberalizzazione nei termini sopra illustrati dei settori commerciali di cui in premessa;
2. con riferimento al piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica, recante altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi e non esclusivi approvati con delibera di C.C. n° 33 del 26/10/2010:
  - a. di prendere atto dell'inefficacia sopravvenuta di tutte le norme di regolamento che prevedano contingenti numerici e distanze ed in particolare: il comma 3 dell'art. 4 (Zonizzazione territoriale e localizzazione dei punti di vendita esclusivi), il comma 2 lett. a e il comma 4, 2°cpv. dell'art. 13 (Criteri per l'autorizzazione di punti vendita non esclusivi);
  - b. di stabilire, di conseguenza, che le norme di cui sopra del piano di localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica sono modificate come segue:
    - I) art. 4 comma 3: "La localizzazione di nuovi punti vendita esclusivi non è vincolata al rispetto di contingenti numerici. Fatti salvi i vincoli e le procedure previste per la localizzazione di edicole su suolo pubblico, l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi in sede fissa è soggetta alla presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)";
    - II) art. 13 comma 2 lett. a): "assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio.";
    - III) art. 13 comma 4: "Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è consentito solo contestualmente al trasferimento dell'attività a cui è funzionalmente collegato.";
  - c. di dare atto, conseguentemente, che l'apertura, il trasferimento, nonché l'ampliamento di un'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in sede fissa (negozi), sotto

**SECRETARIO GENERALE**

forma di punto di vendita esclusivo o non esclusivo, è soggetto alla presentazione della relativa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- 10
3. di prendere atto delle direttive regionali di distribuzione commerciale contenute nella Delibera di Giunta Regionale n° 846 del 30/12/2011 in tema di apertura di grandi strutture di vendita, e in particolare dei criteri valutativi e procedurali ivi dettagliati che si riportano sinteticamente di seguito:
    - a) qualità ambientale dell'intervento;
    - b) incidenza sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del flusso della clientela dell'insediamento commerciale;
    - c) impatto dell'intervento sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
    - d) impatto, mantenimento e trasparenza delle opportunità occupazionali;
    - e) qualità consumeristica dell'intervento;
    - f) impatto energetico dell'intervento per i nuovi edifici;
    - g) localizzazione urbanistica del progettato intervento compatibile con le opzioni localizzative fissate dall'allegato cartografico al PAC;
  4. di prendere atto della compatibilità della localizzazione delle medie strutture di vendita, anche alimentari e miste, in tutto il territorio comunale, fermo restando la verifica di conformità alla disciplina urbanistica vigente, nonché i parametri di parcheggio di cui all'art. 6 del P.A.C.;
  5. di stabilire, di conseguenza, che gli articoli 6 (*Requisiti per i parcheggi*), 10 (*Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita*) e 13 (*Aggiunta di settore merceologico*) del Piano delle attività commerciali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2001, sono modificati come segue:

- a. art. 6 (*Requisiti per i parcheggi*): il comma 3 è sostituito con il seguente "Le dimensioni previste per i parcheggi al servizio delle strutture commerciali sono le seguenti espresse in mq di superficie per mq di vendita:

Media distribuzione alimentare	1,5	M1 A/M, M2 A/M
Media distribuzione non alimentare	0,8	M1 E
Media distribuzione non alimentare	1	M2 E
Grande distribuzione non alimentare	2	G1 E
Grande distribuzione mista	2,5	G1 A/M
Centri commerciali inferiori e superiori	3	tutte le G2 e G, G.ACP

Al comma 6 dopo le parole "*diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali*" è aggiunto il seguente capoverso: "In funzione delle esigenze del consumatore e della tutela dell'ambiente urbano, in considerazione della maggiore interferenza della struttura alimentare e mista rispetto a quella non alimentare con la viabilità e il traffico, la diretta contiguità fisica e funzionale si intende realizzata in presenza delle seguenti condizioni:

- per le medie strutture alimentari e miste, nella zona rossa (*zona da sottoporre a normativa di tutela*), come individuata nell'allegato cartografico del P.A.C., l'area di parcheggio deve essere al servizio esclusivo dell'insediamento commerciale ad una distanza non superiore a 200 ml percorribili a piedi;
- per le medie strutture alimentari e miste, nelle altre zone della città, l'area di parcheggio deve essere ad una distanza non superiore a 200 ml percorribili a piedi;
- per le medie strutture non alimentari, in tutto il territorio cittadino, la distanza tra la struttura commerciale ed il parcheggio non deve eccedere i 400 ml percorribili a piedi.


**L. SEGRETARIO GENERALE**

b. art. 10, u.c., del P.A.C.-(Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita) è così modificato : "Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 è consentito in tutto il territorio comunale, purchè nel rispetto della disciplina urbanistica vigente, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della L.426/71, per generi di largo e generale consumo esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70% della superficie di vendita della nuova struttura";

c. art. 13 (Aggiunta di settore merceologico): è sostituito dal seguente: "L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva".


IL DIRIGENTE SERVIZIO COMMERCIO,  
ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES

Dott.ssa Valeria Paoletta




IL DIRETTORE CENTRALE NONCHÉ  
DIRIGENTE SERVIZIO SUAP

Dott.ssa Paola Sparano




L'ASSESSORE AL COMMERCIO E ALLE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dott. Marco Esposito




L'ASSESSORE AL LAVORO,  
GESTIONE DELLE CRISI E  
POLITICHE DI SVILUPPO


Dott. Enrico Panini



L. SEGRETARIO GENERALE



~~Segue emendamento e dichiarazione di~~  
~~esecuzione immediata su intercalare allegato~~



**SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 910 dell'14 dicembre 2012**

*La Giunta,*

*Letto il parere di regolarità tecnica;*

*Letto il parere di regolarità contabile;*

*Lette le osservazioni del Segretario Generale;*

*Considerato che l'art. 3, comma 7, D.L. 138\2011, convertito in Legge 148\2011, nell'affermare il principio della libertà di impresa e della concorrenza, stabilisce in ogni caso, che le "disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso ed all'esercizio di attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva", esprime indirizzo agli uffici comunali competenti, nelle more dell'approvazione della presente proposta da parte del Consiglio Comunale, di attenersi strettamente nell'istruttoria delle pratiche attenenti la questione a tale principio di interpretazione affermato dal legislatore e ciò in particolare per quanto riguarda la localizzazione di nuovi punti di vendita della stampa, quotidiana e periodica, il trasferimento dei medesimi punti di vendita e l'autorizzazione delle medie strutture di vendita;*  
*Con voti UNANIMI adotta la proposta.*

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL SINDACO**

**Luigi de Magistris**

**IL SEGRETARIO GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI

13

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 7/12/12 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO - Prime misure di adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività commerciali in attuazione del D.L. n. 201/2011, del D.L. n. 1/2012 e relative leggi di conversione.**

Il Direttore Centrale della "Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro" e il Dirigente del "Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples" esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE, L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, NE' SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.**

Addì.....

7/12/2012  
IL DIRIGENTE SERVIZIO COMMERCIO,  
ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES  
Dott.ssa Valeria Paoletta

IL DIRETTORE CENTRALE NONCHÉ  
DIRIGENTE SERVIZIO SUAP  
Dott.ssa Paola Sparano

Pervenuta in Ragioneria Generale il 11 DIC. 2012 Prot. 11656

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*V. parere allegato*

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di €..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....  
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 20....., che presenta  
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....	€.....
Impegno precedente	€.....	
Impegno presente	€.....	€.....
Disponibile		€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



**COMUNE DI NAPOLI**  
Direzione Centrale Servizi Finanziari

14

Oggetto: Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213/2012- Direzione Centrale Sviluppo Economico Ricerca e Mercato del lavoro – Servizio Commercio Artigianato e Made in Naples – Proposta al Consiglio prot n 5 del 7. 12.2012 IV 656 del 11. 12.2012.

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Con la proposta in esame si dispone l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle prime misure di adeguamento alla normativa sulle liberalizzazioni in ottemperanza al D.L. 201/2011, al D.L. n. 1/2012 e relative modificazioni.

La normativa di cui ai decreti legge sopra riportata tende a sancire la liberalizzazione dei vari settori economici, comprendente anche il settore commercio, oggetto della presente proposta, volta a superare definitivamente qualsiasi ingerenza della Pubblica Amministrazione negli equilibri di mercato, fatto salvo il bilanciamento degli interessi ad altri principi o valori di superiore rilievo.

Tanto premesso, il ruolo dell'Amministrazione è quello di tutelare e amalgamare gli interessi della collettività, verificandone le priorità negli interessi da perseguire.

Il Comune ha pertanto già attuato l'adeguamento ai principi di liberalizzazione in materia di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di acconciatori, estetisti e mestieri simili, eliminando distanze minime e parametri numerici.

Pertanto con la proposta in esame si prende atto dell'avvenuta liberalizzazione dei settori sopra descritti.

Rimangono alcuni segmenti commerciali, di seguito riportati, ai quali dare attuazione e per i quali con la proposta in esame vengono definite alcune linee in conformità alle leggi nazionali e regionali, apportando modifiche alle deliberazioni di Consiglio Comunale precedentemente approvate:


- 1) La vendita dei prodotti editoriali quotidiani e periodici di cui al Piano per la diffusione dei prodotti editoriali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2010;
- 2) le medie strutture di vendita di cui al Piano delle Attività commerciali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46/2001;
- 3) le grandi strutture di vendita di cui al Piano delle Attività Commerciali, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2001.

Ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile, dalla proposta in esame non emergono riflessi contabili sia nella entrata che nella spesa, sia secondo il precedente disposto dall'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, sia secondo le modifiche apportate dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213 del 7.12.2012. Non emergono quindi dalla proposta riflessi diretti o

15

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, né sugli equilibri finanziari complessivi della gestione.

Il Ragioniere Generale  
dr. Vincenzo Mossetti

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name of the General Accountant.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

16

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai Servizi proponenti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, in cui viene dichiarato che: *"L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria, né sul patrimonio dell'Ente"*.

Letto il parere di regolarità contabile, in cui, tra l'altro, viene rilevato che: *" [...] Ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile, dalla proposta in esame non emergono riflessi contabili sia nella entrata che nella spesa, sia secondo il precedente disposto dall'art. 49 del decreto legislativo 267/2000, sia secondo le modifiche apportate dal decreto legge 174/2012, convertito nella legge 213 del 7.12.2012. Non emergono quindi dalla proposta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, né sugli equilibri finanziari complessivi della gestione"*.

Con il provvedimento in oggetto si propone, tra l'altro, di prendere atto delle modifiche apportate al vigente piano delle attività commerciali al fine di adeguarne alcune misure alle disposizioni contenute nei decreti legge n. 201/2011 e n. 1/2012 e relative leggi di conversione, in materia di liberalizzazione delle attività commerciali, nonché alle direttive, in analogo materia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 816 del 26/11/2010.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti in essa citati, si evince che:

- *"le disposizioni del decreto legge 20 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012 n. 27, obbligano i comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni e ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale"*.
- *viene ritenuto opportuno [...] dover adottare un provvedimento che, senza stravolgere l'attuale assetto normativo, reinterpreti gli strumenti comunali vigenti alla luce del citato principio di liberalizzazione [...]*.
- *occorre "[...]individuare le norme del piano delle attività commerciali di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 46/2001 che, alla luce dei citati parametri interpretativi ed in coerenza con le norme regionali in materia di distribuzione commerciale (L.R. n. 1/2000) debbano essere lette sulla base del principio di libera impresa e di garanzia della concorrenza ovvero vadano modificate conformemente alle predette innovazioni legislative"*

Si richiama il decreto legge n. 201 del 6/12/2011, il cui articolo 34, recante *"Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante"*, ai commi 1 e 2, rispettivamente, dispone:

- *"1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale."*;
- *"2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità."*

Nel riportarsi a quanto evidenziato nel parere di regolarità contabile, si ricorda che:

- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, intesa questa ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 147 bis del D. lgs. 267/2000, viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, alla compiutezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, alla motivazione dell'atto, alla coerenza delle scelte rispetto agli atti di regolazione e programmazione approvati e di idoneità delle stesse in relazione alle finalità che l'Ente intende perseguire;

**L. SEGRETARIO GENERALE**

VISTO.

Il Sindaco

Luigi de Magistris



17

- compete alla dirigenza, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell' articolo 107 del D. lgs. 267/2000, l'attuazione degli obiettivi e dei programmi di indirizzo adottati dagli organi di governo.

Sul presupposto che, secondo quanto dichiarato dalla dirigenza competente nel parere di regolarità tecnica, dall'adozione dell'atto non derivino costi a carico dell'Amministrazione, spettano all'organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'Ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente sull'opportunità e convenienza delle scelte, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità rappresentano canoni di attuazione.

Il Segretario Generale



VISTO:

~~Il Sindaco~~

*Luigi de Magistris*

18

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 910 del 14/12/2012 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 7.1.13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

**Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale**  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

**Deliberazione decaduta**  
\_\_\_\_\_

**Altro**  
\_\_\_\_\_

**Attestazione di conformità**

La presente copia, composta da n. 18 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 910 del 14.12.12.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.